

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 17.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 26 gennaio 2010, la ricorrente, titolare di conto corrente presso la banca resistente, espone che « *a seguito dei dissensi avuti con la filiale*»:

- a) il conto non era più visibile *on line*;
- b) la banca aveva richiesto per via telefonica il pagamento di euro 175,00 a titolo di spese di chiusura, pur non essendo queste ultime previste dal contratto;
- c) a seguito di domanda della ricorrente di «*formulare tale richiesta con modalità scritte e con le specifiche contabili*», l'anzidetta somma di euro 175,00 veniva imputata alla presenza di uno scoperto di conto;

d) l'istituto di credito ha addebitato sul medesimo conto *«la spesa annuale del canone della carta di credito [omissis] per euro 26,00 che per il primo anno, invece, era gratuita»*.

Alla luce di quanto precede, la cliente evidenzia di avere dapprima inviato una lettera di diffida del 17 dicembre 2009 al direttore della filiale presso la quale il rapporto di conto corrente era incardinato, e di aver poi, con comunicazione telefax del 18 dicembre 2009, presentato reclamo, contestando *«l'imbarazzante incompetenza nonché l'ambiguità e l'illegittimità del comportamento tenuto dalla filiale indicata»*, con invito rivolto all'intermediario a *«intervenire nel merito»*, e con riserva di *«richiesta di risarcimento dei danni»*.

Con lettera del 23 dicembre 2009, la banca segnalava di avere avviato i necessari accertamenti relativamente alla vicenda di cui sopra.

A mezzo del ricorso in esame, quindi, la cliente domanda *«la restituzione (accredito) della somma residua di 95,00 € circa che non mi viene restituita e che è indebitamente ed illegittimamente trattenuta dall'agenzia che motiva falsamente il mancato accredito»*. Allega, tra l'altro, estratto conto del 31 dicembre 2009, dal quale risultano euro 91,70 quale importo a credito a saldo di fine periodo.

Successivamente alla presentazione del ricorso, mediante comunicazione del 4 febbraio 2010, la banca riscontrava il reclamo della cliente. Esponeva che *«il conto corrente [...], non affidato [...], ha registrato in data 8/10/2009 l'addebito dell'assegno bancario n. 253334738 di € 69.500,00 recante valuta 5/09/2009, pari alla data di emissione del titolo. Pertanto, nonostante il saldo contabile risultasse a credito, il saldo per valuta non presentava sufficiente disponibilità. Infatti il versamento di assegni circolari per € 66.505,52 è stato effettuato il 14/09/2009, ossia in data successiva all'emissione dell'assegno bancario di cui sopra»*. Ne derivava una *«rettifica degli interessi creditorî [...], in fase di liquidazione trimestrale delle competenze, per € 174,86»*. Di qui, il saldo effettivo del rapporto era da considerare negativo, con relativa impossibilità di *«procedere alla chiusura del conto a causa dell'esposizione debitoria presente»*. Concludeva evidenziando di avere provveduto *«al rimborso [...] del canone annuo Carta [omissis], pari a € 26,00»* e invitando la cliente *«a regolare le citate poste oltre a quelle maturate e in maturazione per poter procedere all'effettiva chiusura del conto corrente»*.

Relativamente, invece, al ricorso per cui è causa, replica la banca a mezzo di controdeduzioni del 21 maggio 2010. Sottolinea che, nonostante la cliente abbia



richiesto la chiusura del conto con lettera raccomandata del 14 ottobre 2009, «*La filiale durante l'attività di estinzione, che ha evidentemente comportato anche la chiusura dei servizi collegati al conto corrente (tra i quali l'Internet Banking, che non ha conseguentemente permesso alla cliente di collegarsi on-line in data 17/12/2009), rilevava un conguaglio a sfavore della cliente degli interessi creditor maturati al 30/9/2009 pari ad € 174,86 [...] derivante dalla contabilizzazione del suddetto assegno bancario emesso il 5/9/2009*». Con la conseguenza di impedire alla banca resistente di procedere alla chiusura del rapporto di conto corrente oggetto della presente controversia. Segnala inoltre che a oggi «*il conto corrente [...] risulta ancora attivo con un saldo a debito di € 157,33 [...] in quanto la cliente non ha provveduto a ripianare l'esposizione come sopra generatasi, nonché le successive conseguenti competenze*». Conclude, quindi, domandando a questo Collegio di dichiarare non accoglibile il ricorso presentato dalla cliente.

Controreplica la ricorrente con nota di osservazioni alle controdeduzioni depositate dalla banca, integrando la propria domanda con la richiesta di condanna dell'intermediario a versare in suo favore la somma di euro 1.000,00 a titolo risarcitorio.

Diritto

L'oggetto della domanda formulata da parte ricorrente investe l'eventuale obbligo della banca di versarle la somma risultante, quale saldo contabile di fine periodo, dall'estratto conto del 31 dicembre 2009, a seguito della richiesta di estinzione del rapporto.

Dall'esame della documentazione depositata agli atti, emergono i seguenti aspetti:

- 1) in data 8 ottobre 2009, veniva addebitato sul conto della cliente un assegno recante la data del 5 settembre 2009, per l'importo di euro 69.500,00;
- 2) la «*data valuta*» applicata a tale operazione è stata quella di emissione dell'assegno, e non quella successiva della negoziazione dello stesso, stante il disposto dell'art. 10 delle condizioni generali regolanti il rapporto di conto corrente in esame («*Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione*»);
- 3) il computo degli interessi per il trimestre 1° luglio 2009 – 30 settembre 2009, come da estratto conto del 30 settembre 2009, veniva effettuato su un saldo

che non teneva in considerazione l'addebito dell'assegno negoziato nel successivo mese di ottobre, bensì con valuta al 5 settembre 2009;

4) a fronte di quanto precede, l'intermediario applicava nel successivo estratto conto al 31 dicembre 2009 (relativo all'ultimo trimestre 2009) un conguaglio per l'importo di euro 174,86, a titolo di «*conguaglio partite antergate*», per l'eccedenza degli interessi a debito del cliente, in quanto calcolati alla data del 30 settembre 2009 su di un saldo che non riportava l'addebito del detto assegno.

Tale ricostruzione evidenzia l'infondatezza della domanda di parte ricorrente.

Segnatamente, il saldo contabile riportato in calce alla prima pagina dell'estratto conto al 31 dicembre 2009 (pari a euro 91,70) deve essere considerato al netto del conguaglio a favore della banca e relativo, come detto, al computo degli interessi su di una somma (quella risultante a saldo del trimestre luglio – settembre 2009) maggiore di quelle effettivamente dovuta, poiché non considerava l'addebito con valuta 5 settembre 2009 dell'assegno bancario negoziato l'8 ottobre 2009.

Ora, atteso che (i) siffatto conguaglio, pari a euro 174,86, ha un importo maggiore rispetto a quello evidenziato quale saldo di fine periodo (trimestre settembre – dicembre 2009), e che, (ii) per l'effetto, alcun credito all'esito dell'estinzione può essere riconosciuto in capo alla ricorrente, il Collegio rigetta il ricorso.

Peraltro, la valutazione complessiva della vicenda, induce il Collegio a svolgere ulteriori riflessioni con riguardo a due distinti profili.

Da un lato, non si può non sottolineare la scarsa evidenza documentale di alcune condizioni contrattuali, circa i meccanismi e le tempistiche delle operazioni di addebito sui conti correnti.

Dall'altro, l'esame della condotta tenuta dall'intermediario nella gestione dello scioglimento del rapporto, anche alla luce delle più ampie contestazioni sollevate dalla ricorrente nella lettera di reclamo (ma – si noti – non riproposte nella domanda oggetto del ricorso e, quindi, nel presente giudizio), pone in evidenza l'applicazione da parte della banca di addebiti mensili a titolo di «*canone gestione conto corrente*», per un importo di euro 3,90 al mese. Ciò si è verificato nonostante l'assenza di movimentazioni successivamente alla richiesta di chiusura del conto. Giova sottolineare, sul punto, che, sebbene la banca non sia obbligata a procedere alla chiusura del conto in presenza di un saldo debitore, sono opponibili



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

al correntista soltanto gli addebiti per interessi e bolli (cfr. pronunce Ombudsman nn. 3370/2007 e 856/2008). Peraltro, lo stesso intermediario ha rilevato di avere *«già manifestato la propria disponibilità a stornare i canoni mensili di gestione del conto corrente a decorrere dall'1/1/2010 a fronte dell'assenza di movimentazione disposta dalla ricorrente successivamente alla disposizione di estinzione del rapporto dalla stessa impartita»*.

Stante quanto precede, questo Collegio, al fine di fornire indicazioni volte a favorire le relazioni tra clienti e intermediari, invita la banca: a) in linea generale, a una maggiore trasparenza nella formulazione delle condizioni contrattuali relative ai meccanismi di antergazione delle valute in addebito; b) in particolare, per quanto concerne la presente controversia, a rimborsare alla ricorrente le somme già addebitate per la gestione del conto successivamente alla richiesta di chiusura dello stesso e in assenza di movimentazioni.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE